



CRITERI PER L'AVVIAMENTO A SELEZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ART. 16 DELLA LEGGE 56/1987)

Allegato A – D.G.R. 44-7617 del 28.9.2018

REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla selezione prevista dagli avvisi pubblici, secondo l'articolo 48, comma 1, della legge regionale 32/2023 (c.d. chiamata pubblica), occorre essere maggiorenni e:

- in possesso della **cittadinanza italiana, di un paese dell'Unione Europea** oppure della cittadinanza non comunitaria se si trovano in una di queste condizioni:
 - possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di-lungo periodo (ex carta di soggiorno);
 - titolari di Protezione Internazionale (Asilo Politico e Protezione Sussidiaria);
 - titolari di Protezione Temporanea se si tratta di una chiamata pubblica con contratto a tempo determinato;
 - familiari di cittadini italiani o UE, in possesso di regolare titolo di soggiorno (apposita carta di soggiorno o permesso di soggiorno di lungo periodo).
- **in possesso di un titolo di studio della scuola dell'obbligo;**
- **in stato di disoccupazione o privi di occupazione** per le richieste di lavoro a tempo determinato;
- **in stato di disoccupazione, privi di occupazione o occupati** per le richieste di lavoro a tempo indeterminato;
- **in possesso dei requisiti di accesso al pubblico impiego** (godimento dei diritti politici, regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva, non essere stato interdetto dai pubblici uffici, ecc.);
- **in possesso dei requisiti tecnico-professionali** richiesti dall'offerta di lavoro cui ci si intende candidare (segnalati nell'avviso);

Il titolo di studio deve essere conseguito in Italia o, se conseguito all'estero (in Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi), deve essere riconosciuto tramite **equipollenza** ottenuta prima dell'adesione alla selezione. In alternativa, il candidato in possesso di un titolo di studio estero non riconosciuto tramite equipollenza, ha la possibilità di partecipare avviando successivamente un'apposita procedura di riconoscimento finalizzata, ovvero una procedura di **equivalenza**. In questo caso, il candidato è ammesso con riserva alla procedura selettiva. In caso di collocazione utile nella graduatoria definitiva e conseguente individuazione quale vincitore, lo stesso è tenuto a presentare, entro il termine perentorio di **15 giorni dalla pubblicazione** della predetta graduatoria, a pena di decadenza e conseguente esclusione dalla procedura, apposita richiesta di equivalenza del titolo di studio da indirizzarsi al Dipartimento della Funzione Pubblica presso il Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'Istruzione e del Merito (per i diplomi di scuola secondaria di II grado) o al Ministero dell'Università e della Ricerca (per i titoli accademici). La formalizzazione del titolo di studio estero superiore comprende implicitamente quella del titolo inferiore. Per maggiori informazioni sulla procedura di richiesta di equivalenza consultare il sito del Dipartimento della Funzione Pubblica [Equivalenza titoli di studio](#).

NB: si informa che al fine della richiesta di equivalenza è necessario essere in possesso di copia del titolo di studio estero legalizzato e tradotto ufficialmente, e, soltanto nel caso di un titolo di studio conseguito in Paesi

extra UE, fuori Spazio economico europeo (S.E.E.) e fuori dalla Confederazione svizzera, anche della dichiarazione di valore.

I requisiti di formazione della graduatoria (ISEE e stato occupazionale) devono essere posseduti all'adesione e mantenuti fino al termine delle adesioni: in particolare, verrà utilizzato lo stato occupazionale aggiornato all'inizio delle adesioni.

Lo stato di disoccupazione va dichiarato al Centro per l'impiego di competenza attraverso la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 150/2015): sono considerati disoccupati anche i lavoratori **occupati con un reddito prospettico**, vale a dire proiettato nei dodici mesi successivi all'inizio del rapporto di lavoro, al netto dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, **pari o inferiore a € 8.500,00 euro, se lavoratori subordinati, o € 5.500,00 euro se lavoratori autonomi**, per questi ultimi, il reddito di riferimento è quello del calcolo IRPEF, seguendo il principio di cassa sia nell'imputazione dei compensi percepiti, sia in quello delle spese sostenute. **Per queste categorie di lavoratori**, considerate sottosoglia reddituale (ai sensi dell'art. 4, comma 15-quater, d.l. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 26/2019), **occorre aver aggiornato entro l'inizio delle adesioni la relativa posizione al proprio Centro per l'Impiego di competenza per domicilio, pena l'applicazione dello stato di occupazione.**

La condizione di persona priva di occupazione, non registrata come disoccupato presso un Centro per l'impiego e senza alcun tipo di lavoro, al netto delle prestazioni occasionali e dei rapporti speciali quali tirocini e assimilati, va autodichiarata, specificando di non aver in corso attività di carattere autonomo. Per occupato si intende la persona in possesso di un qualsivoglia impiego, anche temporaneo, di tipo subordinato o autonomo, al netto delle prestazioni occasionali e dei rapporti speciali quali tirocini e assimilati.

La partecipazione alla chiamata pubblica avviene esclusivamente tramite modulo informatico, che viene pubblicato insieme all'avviso, in cui la persona che intende partecipare alla selezione e dichiara il possesso dei requisiti di partecipazione e gli elementi utili alla formazione della graduatoria. Prima della pubblicazione della graduatoria riceverà il proprio codice **"Identificativo Lavoratore"**, con il quale la persona si potrà trovare nelle graduatorie.

CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Ad ogni persona che partecipa all'avviamento a selezione sono attribuiti d'ufficio 100 punti. Al punteggio iniziale va sottratto 1 punto per ogni 1.000 euro di reddito certificato dall'ISEE, fino ad un massimo di 25 punti. Il dato ISEE va arrotondato per eccesso o per difetto, a seconda se superi o meno i 500 euro. Alle persone prive di attestazione ISEE, o con attestazione non valida o non riconoscibile, sono sottratti automaticamente 25 punti.

Sono inoltre attribuiti:

- **8 punti** a coloro che risultano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015.
- **4 punti** ai soggetti privi di occupazione non registrati presso i Centri per l'Impiego.
- **0 punti** ai soggetti occupati (solo nel caso di richieste di lavoro a tempo indeterminato).

Risulta primo in graduatoria chi possiede il punteggio più alto. Nel caso si verifichi parità di punteggio ha la precedenza la persona più anziana.

RISERVA MILITARE

La Pubblica amministrazione che intende assumere personale tramite chiamata pubblica potrà prevedere nella richiesta una riserva del 30% dei posti in favore dei militari volontari congedati di cui agli articoli 1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010 (Codice Ordinamento Militare-COM) e successive modifiche e integrazioni. La norma individua, quali beneficiari della riserva in questione, tutti i volontari in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, e cioè:

- a) VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno;
- b) VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni;
- c) VFB volontari in ferma breve triennale;
- d) Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata (art. 678, comma 9)

DIRITTO DI PRECEDENZA

Per le assunzioni a tempo indeterminato si attribuisce un diritto di precedenza ai lavoratori precedentemente assunti con contratto a termine della durata di almeno sei mesi ai sensi dell'art. 16 della L. 56/1987 presso la medesima amministrazione, entro e non oltre i 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, purché gli interessati abbiano manifestato la loro disponibilità in merito al datore di lavoro entro sei mesi dalla cessazione, e le mansioni richieste corrispondano a quelle già espletate in esecuzione del rapporto a termine, ai sensi del punto 3.4 della Circolare n. 5 del 21 novembre 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica